

CONTABILITÀ

Crediti e perdite su crediti

di **EVOLUTION**



Il principio contabile OIC 15 definisce i crediti come i “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni o servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il trattamento dei crediti e delle perdite su crediti, così come previsto dall'OIC 15 e dal codice civile.

I crediti sono quelle voci esposte nello Stato patrimoniale tra le **immobilizzazioni** o nell'**attivo circolante**, secondo la classificazione di cui all'[articolo 2424 cod. civ.](#), il quale distingue:

- i crediti classificati tra le **immobilizzazioni finanziarie** (cioè di origine finanziaria), gli importi che sono **esigibili entro l'esercizio successivo** (voce B.III.2 dell'attivo);
- i crediti ricompresi nell'**attivo circolante** (tendenzialmente di origine commerciale), gli importi sono **esigibili oltre l'esercizio successivo** (voce C.II dell'attivo).

In virtù del divieto di **compensazione tra partite** sancito dall'[articolo 2423-ter, comma 6, cod. civ.](#), i **crediti verso i propri creditori** vanno rilevati tra le attività. La **compensazione è ammessa** nel limite delle **disposizioni legali o contrattuali**.

Secondo le indicazioni dell'**OIC 15**, i crediti originati da **ricavi per operazioni di vendita di beni** sono rilevati in base al **principio della competenza** quando si verificano **entrambe le seguenti condizioni**:

- il **processo produttivo** dei beni è stato completato;
- lo **scambio** è già avvenuto.

Si deve essere verificato il **passaggio sostanziale** e non formale del **titolo di proprietà**, assumendo quale parametro di riferimento, il **trasferimento dei rischi e dei benefici**

che, salvo diversi accordi contrattuali, avviene:

- in caso di **acquisto di beni mobili** ? con la spedizione/consegna dei beni;
- in caso di beni per i quali è richiesto **l'atto pubblico** (ad esempio, beni immobili) ? con la data di stipulazione del contratto di compravendita;

I crediti originati da ricavi per **prestazioni di servizi** sono rilevati quando il servizio è reso, cioè la **prestazione è stata effettuata**, secondo il principio della competenza economica.

Anche se normalmente la rilevazione dei crediti avviene all'**atto di emissione della fattura**, bisogna prestare particolare attenzione **in prossimità della chiusura dell'esercizio** per tutte quelle operazioni che **necessitano comunque di essere rilevate in bilancio**, anche se l'emissione della relativa fattura avverrà solo nell'esercizio successivo.

L'**articolo 2426 n. 8 cod. civ.**, così come modificato dal **D.Lgs. 139/2015**, prevede che, a partire dal **bilancio 2016**, i crediti siano rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale**.

Tuttavia, **il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti** (**articolo 2423, comma 4, cod. civ.**: principio di rilevanza).

L'irrilevanza si presume se:

- i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Per tener conto del fattore temporale richiesto dall'**articolo 2426, comma 1, n. 8 cod.civ.**, il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** deve essere confrontato con il **tasso di interesse del mercato**.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre **calcolare il tasso di interesse effettivo**, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Per quanto riguarda, invece, i crediti commerciali con scadenza **oltre 12 mesi** si rilevano **attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato**.

La **differenza tra tale valore e valore a termine** deve essere rilevata a conto economico come **provento finanziario** lungo la durata del credito, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.

È importante precisare che il **criterio del costo ammortizzato** può non essere applicato se gli

effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti (sulla base del principio di **rilevanza** affermato dall'[articolo 2423, comma 4, cod. civ.](#)), che è presumibile nel caso in cui:

- i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In tal caso i crediti sono rilevati al valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, salva l'applicazione del processo di attualizzazione.

Per i crediti contenuti nel bilancio in forma **abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) e in quello delle **micro-imprese** (articolo 2435-ter cod. civ.), invece, è possibile iscrivere i crediti al valore presumibile di realizzo, **senza ricorrere al criterio del costo ammortizzato e alla successiva attualizzazione**.

Secondo le indicazioni contenute nell'**OIC 15**, è consentita la **cancellazione dei crediti** dal bilancio quando viene verificata almeno una delle due condizioni:

- i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito si **estinguono**;
- la **titolarità dei diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

L'impostazione contabile è in linea con la disciplina fiscale, in modo che è possibile un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di **deducibilità delle perdite su crediti**, che presumono la ricorrenza degli **elementi certi e precisi** (richiesti dall'[articolo 101 comma 5 Tuir](#)) per i crediti cancellati dal bilancio, in applicazione ai principi contabili nazionali.

Viene, quindi, fornita un'**elencazione delle operazioni di smobilizzo dei crediti, distinguendo** quelle fattispecie contrattuali che comportano la **cancellazione del credito dal bilancio** da quelle invece che comportano il loro **mantenimento**.

Quando vengo rilevati i **crediti** nel bilancio, ne deve essere fornita adeguata informativa nella **nota integrativa**.

Le **micro-imprese** sono, invece, **esonerate** dalla redazione della nota integrativa nel caso in cui vengano indicate, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni previste dall'[articolo 2427 comma 1 numeri 9\) e 16\), cod. civ.](#)

Nel caso in cui le micro-imprese redigano la nota integrativa, dovranno indicare le informazioni previste per le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by: calypt, grafika24 / freestk